REGOLAMENTO (CEE) N. 3282/73 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1973

relativo alla definizione del taglio e della vinificazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73 [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 6, l'articolo 27, paragrafo 5, l'articolo 28, paragrafo 5 e l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando che, ai fini di un'interpretazione coerente dei termini taglio e vinificazione nella regolamentazione comunitaria, è opportuno fissarne le definizioni ;

considerando che tali definizioni devono essere fissate tenendo conto delle disposizioni comunitarie già applicabili, dell'interesse a favorire la produzione di merci di buona qualità, nonché delle esigenze degli ambienti interessati ;

considerando che il taglio è una mescolanza di vini o mosti di diverse provenienze o di diverse categorie ;

considerando che per i vini o mosti provenienti dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1770/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, recante modalità d'applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1757/73 [4], l'indicazione della provenienza geografica o della varietà di vite è di grande importanza per il loro valore commerciale ; che occorre pertanto considerare come tagli anche la mescolanza di vini o mosti d'uva provenienti da una stessa zona, ma, all'interno di questa, da diverse unità geografiche, nonché la mescolanza di vini o mosti d'uva provenienti da diverse varietà di vite o da diverse annate di raccolta, sempreché, la designazione del prodotto ottenuto comporti indicazioni in proposito ;

considerando che è opportuno definire la vinificazione come la trasformazione in vino mediante fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, anche non pigiate, di mosti d'uva, di mosti d'uva concentrati, di mosti d'uva parzialmente fermentati, di succhi d'uva, di succhi d'uva concentrati o di vini nuovi ancora in fermentazione, fermo restando che le operazioni successive fino all'imbottigliamento possono essere considerate pratiche enologiche ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento è valido per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 816/70 e n. 817/70, eccezion fatta per i vini spumanti ed i vini liquorosi.

Articolo 2

1. Per taglio si intende la mescolanza di vini o di mosti provenienti :

a) da diversi Stati,

b) da diverse zone viticole della Comunità o da diverse zone di produzioni di un paese terzo ai sensi dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1770/72,

c) dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, ma

— da diverse unità geografiche,

— da diverse varietà di viti,

— da diverse annate di raccolta,

sempreché la designazione del prodotto ottenuto comporti indicazioni in proposito,

d) o da diverse categorie di vino o di mosto.

2. Per diverse categorie di vino o di mosto si intendono :

— il vino rosso, il vino bianco, nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino,

— il vino da pasto, il v.q.p.r.d., nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino.

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.
[3] GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 31.
[4] GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 77.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.

3. Non si considera come taglio :

a) l'aggiunta al prodotto in causa di mosto d'uva concentrato avente per effetto l'aumento della gradazione alcolometrica naturale,

b) la dolcificazione
   — di un vino da pasto,
   — di un v.q.p.r.d. se il prodotto dolcificante proviene dalla regione determinata di cui il v.q.p.r.d. reca il nome,

c) la produzione di un v.q.p.r.d. secondo le pratiche tradizionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) secondo comma del regolamento (CEE) n. 817/70.

Articolo 3

Per vinificazione si intende la trasformazione in vino mediante fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, anche non pigiate, di mosti d'uva, di mosti d'uva concentrati, di mosti d'uva parzialmente fermentati, di succhi d'uva, di succhi d'uva concentrati o di vini nuovi ancora in fermentazione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI